



Deliberazione Giunta Regionale n. 408 del 04/07/2017

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo Sviluppo Economico
e le Attività Produttive

Oggetto dell'Atto:

Art. 12- D.lgs 387/2003. Determinazioni

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) che con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) è stata data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b) che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ha dichiarato di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c) che il comma 3 dello stesso articolo 12 ha sottoposto ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d) che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f) che con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n°219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi", in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/03;

CONSIDERATO che

- a) con la recente sentenza n. 3019 del 6/6/2017, il TAR Campania ha precisato che "*Ai sensi dell'art. 30 comma 2, D.Lgs. 152/06, nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati*" e che l'acquisizione del prescritto parere "*non può essere posticipata alla successiva conferenza dei servizi per l'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03*";
- b) con la predetta sentenza, il G.A. ha ravvisato illegittimità del parere VIA relativo ad un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile adottato dall'autorità competente senza l'acquisizione del parere della Regione confinante e degli enti locali della regione confinante;

ATTESO che

- a) l'art. 4 del Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006) prescrive, in proposito, che “*I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono nulli*”;

RITENUTO doveroso demandare agli uffici regionali competenti *ratione materiae* una ricognizione di eventuali situazioni sovrapponibili a quella oggetto della sentenza del TAR Campania Napoli, n° 3019 del 6 giugno 2017 per l'eventuale adozione, nei termini di legge, dei provvedimenti consequenziali, fatta salva ogni valutazione in ordine alla sussistenza di margini di impugnativa della citata pronuncia;

VISTI

- a) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo;
- b) il Decreto Legislativo 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- c) il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni;
- d) il Regolamento della Regione Campania n. 12/2011 con il quale è stato approvato l'“Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”;
- e) il D.M. 10 settembre 2010;

PROPONGONO e la Giunta, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di demandare agli uffici regionali competenti *ratione materiae* una ricognizione di eventuali situazioni sovrapponibili a quella oggetto della sentenza del TAR Campania Napoli, n° 3019 del 6 giugno 2017 per l'eventuale adozione, nei termini di legge, dei provvedimenti consequenziali, fatta salva ogni valutazione in ordine alla sussistenza di margini di impugnativa della citata pronuncia;
- 2) di inviare il presente atto:
 - all'Assessore alle Attività Produttive,
 - all'Assessore All'Ambiente ed Urbanistica;
 - alle relative Direzioni Generali competenti per materia;
 - al BURC per la pubblicazione.